

Credito di imposta aree svantaggiate – Trasferimento del beneficio in caso di scissione

2 Luglio 2003

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione 30 giugno 2003, n. 143/E**, ha confermato che un'operazione straordinaria di scissione societaria non comporta necessariamente la rideterminazione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.

Infatti, il trasferimento di un bene operato nel contesto di un'operazione straordinaria non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale, ai sensi della norma antielusiva di cui al comma 7 dell'art.8 della legge 388/2000, purchè:

- i beni agevolati siano trasferiti insieme all'azienda o al ramo d'azienda in cui gli stessi sono inseriti;

- venga mantenuta la destinazione dei beni all'originaria struttura produttiva.

Al contrario, nell'ipotesi in cui la scissione comporti il trasferimento di singoli beni agevolati, ma non del relativo ramo d'azienda, si verifica un'ipotesi di rideterminazione del credito d'imposta ai sensi del comma 7 dell'art. 8, legge 388/2000.

Al riguardo, l'Agenzia ha poi ulteriormente precisato che il credito d'imposta compete alla società cui sia stato attribuito, a seguito della scissione, il ramo d'azienda nell'ambito del quale è stato realizzato l'investimento agevolato.

[4593-Risoluzione 30 giugno 2003, n. 143-E.pdf](#)[Apri](#)